

2006 - Disposizioni Fiscali

9 novembre 2006

Dal momento che l'Art. 9 della legge 219/2005, recita infatti:

- Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'art. 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi”

Per un definitivo chiarimento sull'IVA, sono stati consultati esperti del SOLE 24 ORE ed una stessa Agenzia delle Entrate, attraverso un apposito “interpello”

La Redazione di “Guida Normativa” del SOLE 24 ORE, ci risponde:

“ In base all'art. 21 della legge 107/1990, le Associazioni volontarie tra donatori di sangue sono escluse da ogni prelievo tributario nello svolgimento della loro attività in adempimento dei fini stabiliti dalla legge. L'IVA assolta da tali soggetti per effetto del meccanismo della rivalsa praticato dai rispettivi cedenti e prestatori, tuttavia, non gode di alcuna agevolazione ”

Una Agenzie delle Entrate, appositamente interpellata, ci risponde:

“Sintesi del parere della Agenzia delle Entrate”

Relativamente all'art. 9 della legge n. 219 rileva come elemento qualificante ai fini della esclusione dall'imposizione, il riferimento alle attività ed agli atti svolti dalle associazioni, circoscrivendo in sostanza l'agevolazione alle sole operazioni attive, effettuate dalle associazioni di donatori volontari di sangue.

Pertanto non rientra nell'ambito applicativo dell'agevolazione l'IVA sulle operazioni passive, relative agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle medesime associazioni.

Tale è purtroppo la sostanza del parere negativo espresso dalla Agenzia delle Entrate interpellata.

Il Tesoriere AVIS Nazionale